



**COMUNICATO UFFICIALE N.365**  
**Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 266/AA al N. 268/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 266/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 614 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Paolo TOZZI e della società A.S.D. VITERBO SC (Oggi A.S.D. Viterbo Football Club SC) avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO TOZZI, Presidente della A.S.D. Viterbo SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC), in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Massimiliano Capocecera - allenatore di base non tesserato e iscritto nei ruoli tecnici, (codice 131.132) e calciatore tesserato con la SS USD Castel Giorgio - di svolgere nella stagione sportiva attività in favore della ASD Viterbo SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC) società per la quale non era tesserato;

A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i Sig.ri Paolo Tozzi e Massimiliano Capocecera al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TOZZI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luigi PULLO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI PULLO, all'epoca dei fatti, tesserato quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 38 e 40 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all'epoca dei fatti e oggi trasfusi negli artt. 37 e 39 lett. F) e Fc) come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, partecipante al Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Lazio, consentendo che, in sua vece, le funzioni di allenatore responsabile fossero, di fatto, esercitate dal sig. Fabio Caracci, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, mentre, invece, era di fatto impegnato quale allenatore della Juniores Regionali della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, squadra sprovvista di un tecnico formalmente tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi PULLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica per il Sig. Luigi PULLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano PADOVANI avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PADOVANI, istruttore giovani calciatori, attualmente tesserato come Responsabile del Settore Giovanile per la A.S.D. Polisportiva Tecchiena, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 17 e 35 del vigente Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2018/2019, in assenza di sospensione dall'Albo del settore tecnico presso il quale è iscritto in qualità di istruttore giovani calciatori, l'attività di Responsabile del Settore Giovanile per la A.S.D. Polisportiva Tecchiena, nonché per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico sin dalla stagione sportiva 2000-2001, per come, peraltro, risulta dagli archivi del Settore Tecnico e dall'anagrafica federale di censimento della relativa Società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano PADOVANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi due e venti giorni di squalifica per il Sig. Stefano PADOVANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina